

VERIFICA FINANZE ANNO D'IMPOSTA 2019

Domande & Risposte

- D. Per l'anno d'imposta 2019 la dichiarazione previdenziale poteva essere effettuata con modalità differenti da quelle previste dal Modello Redditi PF.
- R. La dichiarazione previdenziale dei geometri è stata parte integrante del Modello Redditi PF dell'Agenzia delle Entrate fino al 2019 (Redditi 2018). La dichiarazione di che trattasi, la 2020 per i redditi 2019, è stata resa direttamente alla Cassa tramite il servizio online "Adempimenti Dichiarativi"
- D. Nella dichiarazione fiscale dei redditi di lavoro autonomo sono inclusi altri proventi professionali non denunciati alla Cassa ai fini previdenziali, perché derivanti da altra attività.
- R. Il principio normativo consolidato è che la contribuzione previdenziale dovuta dall'iscritto Cassa deve essere necessariamente commisurata alle risultanze reddituali dichiarate per l'esercizio dell'attività professionale, quali risultano dalle denunce fiscali rese ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria. Salvo che la parte non dichiarata alla Cassa sia stata trattata obbligatoriamente presso altra Gestione a favore di professionisti. In tal caso occorre inviare l'estratto conto assicurativo attestante gli imponibili dichiarati, la contribuzione e l'iscrizione ad altra Cassa.
- D. La divergenza deriva dalla circostanza che si esercitano più attività in Regime Fiscale di Vantaggio, di cui quella di geometra è prevalente. Pertanto ai fini della copertura previdenziale della Cassa non è stata inclusa la parte estranea alla professione.
- R. La parte esclusa dalla dichiarazione resa alla Cassa non sarà considerata evasione purché si dimostri che sia stata effettivamente conseguita per attività estranea all'esercizio professionale.
- D. La differenza reddituale contestata è stata dichiarata presso altra gestione previdenziale in quanto iscritto al corrispondente Albo.
- R. La parte di imponibile professionale non dichiarata alla Cassa non sarà considerata evasione, sempreché la differenza reddituale contestata sia stata dichiarata presso altro Ente di previdenza a favore di professionisti per effetto dell'iscrizione al relativo Albo. Ciò deve essere confermato da apposita certificazione rilasciata dall'altro Ente che attesti la decorrenza dell'iscrizione e le risultanze reddituali dichiarate allo stesso per le annualità oggetto di verifica.
- D. La differenza reddituale contestata deriva dall'esercizio di attività di amministratore di condominio, per la quale è stata aperta una posizione presso la Gestione Separata Inps.
- R. Il reddito di amministratore di condominio prodotto da un iscritto all'Albo è reddito professionale a tutti gli effetti, così come peraltro era stato disciplinato dalle disposizioni recate in materia di tariffe professionali dei geometri, orientamento ribadito anche dall'Inps con la circolare n.72/2015. Pertanto lo stesso è da assoggettare alla previdenza della Cassa, senza alcun obbligo nei confronti della G.S.I.
- D. Ho optato per l'adesione all'accertamento e quindi per la conferma dei dati reddituali dell'Agenzia delle Entrate, ma il sistema non ha generato alcun pagamento, è corretto?
- R. In alcuni casi è richiesto solo di uniformare i dati previdenziali a quelli fiscali, senza che l'operazione generi alcun addebito a carico dell'interessato. Oppure, può verificarsi che sullo stesso anno previdenziale insistano sia un'adesione che una contestazione. In tal caso, considerata l'unicità dell'annualità previdenziale, la contestazione blocca eventuali pagamenti correlati all'adesione che potranno essere regolarizzati solo quando sarà noto l'esito della contestazione. **È possibile anche che i recuperi derivanti dalla verifica reddituale insistano su annualità già interessate da provvedimenti di rateizzazione in corso o da accertamento coattivo, è necessario in tal caso contattare gli uffici affinché gli stessi possano inserire le eventuali ulteriori somme dovute a seguito dell'adesione all'accertamento nel piano rateale o nell'accertamento coattivo**

- D. La differenza reddituale contestata deriva dall'esercizio di attività di perito, per la quale è stata aperta una posizione presso la Gestione Separata dell'Inps.
- R. L'attività peritale e le operazioni di stima in generale rientrano, per un iscritto all'Albo, nella sfera professionale a tutti gli effetti, come peraltro era previsto dalle disposizioni recate in materia di tariffe professionali dei geometri, concetto, più di recente, ribadito da diverse sentenze della Corte di Cassazione, al fine di stabilire se il reddito prodotto da un'attività professionale sia soggetto alla contribuzione dovuta alla Cassa professionale autonoma. Pertanto i proventi derivanti da queste attività sono da assoggettare alla previdenza della Cassa, senza alcun obbligo nei confronti della Gestione Separata Inps.
- D. È stato commesso un errore nel compilare la dichiarazione fiscale, ma le fatture dimostrano la corrispondenza di quanto dichiarato alla Cassa.
- R. I dati forniti dall'Agenzia delle Entrate sono la base certa ed incontrovertibile del controllo posto in essere dalla Cassa. Pertanto eventuali errori commessi nel redigere le denunce fiscali non possono essere giustificati presso gli uffici della Cassa, né tantomeno giustificati con l'invio di fatture o altro, ma devono essere corretti esclusivamente presso gli uffici tributari attraverso le modalità da questi consentite.
- D. Il volume d'affari dichiarato al Fisco è impreciso poiché sono state erroneamente trattate, ai fini della formazione dello stesso, fatture relative alla cessione di beni ammortizzabili.
- R. Qualora il dato fiscale risulti impreciso a causa di erroneo inquadramento delle operazioni relative alla cessione beni ammortizzabili, la Cassa non preclude alcuna iniziativa volta a correggere il dato fiscale attraverso le modalità consentite dall'Agenzia delle Entrate. Al contrario c'è la piena disponibilità ad acquisire il dato corretto certificato dall'Agenzia. Fermo restando che la base di calcolo del contributo integrativo è l'importo del volume d'affari professionale dichiarato ai fini fiscali.
- D. Il dato fornito dall'archivio informatico dell'Agenzia delle Entrate è inesatto per mancata registrazione di atti successivi.
- R. Eventuali dichiarazioni fiscali integrative o correttive, accertamenti con adesione, conciliazione giudiziale, condono, ecc., dovranno risultare da apposita certificazione rilasciata dagli uffici fiscali, da inviare all'esame della Cassa.
- D. Sono un contribuente ordinario e nella comunicazione previdenziale è stato indicato il volume d'affari al netto anziché al lordo del contributo integrativo. L'allineamento dei dati cosa comporta?
- R. Per i geometri con partita Iva (contribuente ordinario e non contribuente minimo) il volume d'affari da indicare nella dichiarazione previdenziale è quello esposto nel Quadro VE del Modello Iva, il quale è comprensivo del contributo integrativo in quanto imponibile ai fini dell'Iva. Pertanto qualora l'accertamento abbia rilevato l'indicazione del volume d'affari al netto del contributo integrativo anziché al lordo, con pagamento eseguito in difetto, la regolarizzazione della posizione assicurativa si ottiene allineando il dato previdenziale con quello fiscale, versando le differenze contributive e i relativi oneri accessori.
- D. Il volume d'affari dichiarato ai fini previdenziali non concorda con quello indicato dall'Agenzia delle Entrate perché è stata sottratta la parte con imposta ad esigibilità differita.
- R. Il volume d'affari posto a base del calcolo del contributo integrativo è quello dichiarato fiscalmente e l'esigibilità differita dell'imposta non incide sulla formazione del volume d'affari dell'anno di esercizio, avendo riflesso solo sul pagamento della predetta imposta. Resta pertanto fermo che il volume d'affari da indicare ai fini previdenziali è quello esposto nel Quadro VE del Modello Iva.
- D. Per anno di produzione o d'imposta s'intende l'anno in cui è stata presentata la dichiarazione previdenziale alla Cassa?
- R. No. L'anno di produzione o d'imposta rappresenta il periodo in cui è stato conseguito il reddito o il volume d'affari, da dichiarare nell'anno successivo alla Cassa (ad esempio periodo d'imposta/anno di produzione 2019-dichiarazione Modello Redditi PF/2020 e Modello Iva 2020 - Dichiarazione alla Cassa 2020).

- D. Il contribuente che applica il regime fiscale di vantaggio o il regime fiscale forfettario, non avendo obblighi dichiarativi ai fini dell'Iva, è tenuto a comunicare il volume d'affari professionale ai fini previdenziali ed al relativo versamento del contributo integrativo?
- R. La circostanza che i contribuenti con regime fiscale di vantaggio o regime fiscale forfettario non sono tenuti ad addebitare in fattura l'imposta sul valore aggiunto (Iva) non comporta alcuna conseguenza rispetto all'obbligo della dichiarazione del volume d'affari ai fini previdenziali e del versamento del contributo integrativo (che deve comunque essere addebitato in fattura). Infatti, detto regime non incide in alcun modo sugli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed assistenziale, né sui conseguenti obblighi contributivi.
- D. La difformità deriva dal fatto che non è stato dichiarato il volume d'affari poiché il regime fiscale forfettario non prevede la dichiarazione ai fini dell'IVA.
- R. Il contribuente optante per il regime fiscale forfettario (Quadro LM sezione II del Modello Redditi PF), ai fini previdenziali deve dichiarare l'importo dei componenti positivi, che sono l'equivalente del volume d'affari (in questo caso determinato per cassa) da comunicare alla Cassa per il calcolo del contributo integrativo.
- D. Nella dichiarazione previdenziale sono inclusi dividendi di società che opera nel settore delle costruzioni.
- R. Alla Cassa devono essere dichiarati eventuali dividendi provenienti da società che esercitano l'attività professionale e non già i dividendi ricevuti da società che operano in settori economici estranei alla professione. Dai dati in possesso della Cassa non risulta la Sua partecipazione in società esercenti attività professionale e pertanto la comunicazione alla Cassa si considera difforme e quindi si deve procedere al necessario allineamento dei dati e al recupero del dovuto.
- D. In caso di applicazione del regime forfettario, quali sono gli imponibili professionali da dichiarare ai fini previdenziali?
- R. Il contribuente optante per il regime fiscale forfettario (Quadro LM sezione II del Modello Redditi PF), ai fini previdenziali deve dichiarare il livello di reddito indicato nell'ultima colonna sotto la voce "reddito per attività" (colonna 5). Il volume d'affari è invece l'equivalente del totale dei componenti positivi indicati nella colonna 4 in corrispondenza del reddito dichiarato. Il contributo integrativo è calcolato sul totale dei componenti positivi.

- D. Essendo un geometra che si avvale del regime fiscale di vantaggio, quale importo devo considerare a titolo di volume d'affari professionale ai fini del calcolo del contributo integrativo?
- R. L'importo equivalente al volume d'affari professionale sul quale calcolare il contributo integrativo è quel esposto nel Quadro LM al Rigo LM2 della Sezione I. Tale importo nel sistema previdenziale risulta maggiorato della percentuale del contributo per renderlo uniforme al volume d'affari ai fini Iva (comprensivo del contributo integrativo) posto a base del procedimento di calcolo automatico adottato dalla Cassa.
- D. La divergenza insiste sul volume d'affari composto in parte da fatture con il 5 per cento destinate a committenza privata e in parte al 4 per cento destinate alla committenza pubblica.
- R. Con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2020 sulle fatture destinate ai privati viene applicato il 5 % a titolo di contributo integrativo, su quelle emesse a carico della pubblica amministrazione il 4%. Di conseguenza qualora l'accertamento riguardi il volume d'affari, al momento dell'adesione all'accertamento sul Web, è necessario indicare la componente al 5% e la componente al 4%, anche laddove una di queste sia zero.
- D. Nel volume d'affari complessivo sono contenute operazioni riferite a riaddebiti di spese ad altri professionisti con i quali si condivide lo studio. Queste fatture concorrono a formare l'imponibile previdenziale sul quale calcolare il contributo integrativo?
- R. Le quote dei riaddebiti delle spese comuni, sebbene concorrano a formare il volume d'affari complessivo, non alimentano il volume d'affari previdenziale e pertanto non sono assoggettate al contributo integrativo. Si rammenta che l'operazione di riaddebito per essere sottratta al contributo deve essere inerente alla ripartizione delle spese relative allo studio (energia elettrica, telefono, riscaldamento, affitto dello studio, spese condominiali, utilizzo licenze software ecc.) quando lo stesso è utilizzato da più professionisti (da intendere quindi come persone fisiche e non come società) non costituiti in associazione professionale, di cui uno solo intestatario delle utenze, o del contratto di affitto, che nel ripartire agli altri la quota di spese non di propria competenza deve emettere regolare fattura ai fini dell'Iva. **Ai fini della verifica, per stabilire l'importo relativo al riparto delle spese inviare le fatture di riferimento tramite l'applicativo online, così da escluderlo dalla base previdenziale imponibile.**
- D. Ho considerato come un riaddebito anche i proventi derivanti da contratti di locazione e/o sublocazione, è corretto?
- R. No. Nelle operazioni di riaddebito non è possibile includere la locazione o la sublocazione immobiliare, eventualmente posta in essere con apposita stipula di contratti, che quale autonoma attività genera redditi di locazione, estranea quindi alla pur ampia sfera dell'attività professionale. Ne consegue che tale attività, essendo provvista di un proprio codice Ateco, è fiscalmente indipendente e trova quindi apposita autonoma collocazione nel Modello Redditi PF e non può essere ricondotta all'ambito dell'esercizio della professione. Trattandosi, senza possibilità di differente interpretazione, di fattispecie diversa dai riaddebiti disciplinati dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 58 del 18 giugno 2001, deve seguire, come diffusamente noto, le norme vigenti in materia di locazione e sublocazione.
- D. Per mero errore le spese sostenute in nome e per conto del cliente, escluse dal computo della base imponibile ex art. 15 del DPR 633/1972, hanno invece concorso a formare il volume d'affari professionale.
- R. Qualora sia stato commesso l'errore di far rientrare le spese effettuate in nome e per conto della clientela nella base imponibile relativa al volume d'affari, solo la certificazione del nuovo importo corretto, rilasciata dai competenti uffici tributari, consente alla Cassa di variare l'imponibile ricevuto dall'Agenzia delle Entrate.
- D. Per gli anni interessati dalla verifica ho già in corso una rateizzazione, cosa devo fare, in caso di adesione all'accertamento, per pagare i contributi dovuti ovvero includere gli stessi nel piano rateale già concordato.
- R. Nel caso la verifica riguardi un anno già interessato da rateazione in corso, **è necessario contattare direttamente gli uffici della Cassa attraverso il servizio web Contact Center**, affinché gli stessi possano elaborare il piano rateale, inserendo le eventuali ulteriori somme dovute a seguito dell'adesione all'accertamento.

- D. A quanto ammonta la sanzione per aver comunicato imponibili previdenziali difformi da quelli dichiarati al Fisco per l'esercizio di attività professionale.
- R. La sanzione ai sensi della vigente normativa è irrogata nella misura del 2,5% calcolata sulla differenza assoluta degli imponibili accertati, con un minimo di € 100,00 e un massimo di €650,00. Tale sanzione è ridotta alla metà nel caso vi sia adesione online all'accertamento entro i 60 giorni successivi alla notifica, con definizione nei termini del pagamento di eventuali contributi dovuti (sanzione minime ridotte a € 50,00 e € 325,00).

Si evidenzia che la riduzione, ai sensi del vigente regime sanzionatorio, non si applica nel caso la sanzione venga irrogata per omessa dichiarazione previdenziale.

D. Non ho dichiarato alla Cassa il volume d'affari ai fini Iva poiché sono un contribuente che si è avvalso del regime fiscale forfettario, che per sua natura non ha obblighi specifici ai fini dell'Iva.

R. Il contribuente che applica regime fiscale forfettario è tenuto comunque ad applicare in fattura la rivalsa sul committente a titolo di contributo integrativo, da riversare alla Cassa nei termini e nei modi stabiliti.

Si precisa che il volume d'affari da dichiarare alla Cassa ai fini del calcolo del contributo integrativo annuale è l'equivalente dei componenti positivi, desumibili dal quadro LM, sezione II riservata ai contribuenti forfettari, del Modello Redditi PF.